PROVINCIA DI CUNEO tel. 0175/976926 fax. 0175976910

ORDINANZA DETENZIONE E CUSTODIA CANI

Ordinanza n. 02 2017 Prot. 1000 600

Frassino lì 18/03/2017

IL SINDACO

Considerato come negli ultimi tempi si siano registrate molte proteste e lamentele di cittadini riguardo all'inadeguata custodia e conduzione di cani, sia per quanto riguarda gli aspetti igienico-sanitari dell'abitato, sia per quanto riguarda pericoli e/o fastidio alla collettività:

Dato atto che, effettivamente, esiste un disagio dei cittadini determinato da un lato dalla noncuranza con la quale sovente le deiezioni dei cani vengono lasciate dai loro detentori sul suolo ovunque si trovino, e dall'altro dalla sempre maggiore presenza di cani nelle strade e piazze e negli altri luoghi pubblici che, se non accompagnata ad un comportamento civile e responsabile dei loro conduttori, pregiudica la vivibilità delle aree stesse e la sicurezza sia dei frequentatori che quella degli stessi animali;

Ravvisata pertanto la necessità di regolamentare in modo più specifico e complessivo la custodia e la conduzione dei cani e di garantire il mantenimento dell'igiene del suolo pubblico e il decoro dell'ambiente urbano;

Visti gli artt. 638, 659, 672, 727 del Codice Penale inerenti il danneggiamento, l'omessa custodia, il malgoverno e il maltrattamento degli animali, nonché il disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone;

Richiamata la Legge 14/08/1991 n. 281 che disciplina la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo, attribuendo al Comune specifici compiti in materia;

Visto il D.P.R. 20/02/1954 N. 320 che prescrive l'obbligo di tenere i cani al guinzaglio e con la museruola nelle arce aperte al pubblico, nei locali pubblici e sui mezzi pubblici di trasporto;

Vista inoltre l'ordinanza del Ministero della Salute del 03/03/2009 "Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani";

Visto l'art. 54 comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

ORDINA

ART. 1) CUSTODIA DEI CANI:

- a) I proprietari devono assicurare la custodia dei loro cani e adottare tutte le misure adeguate per evitarne la fuga e per prevenire situazioni di pericolo o di molestia in danno di altri animali o cittadini;
- b) È fatto assoluto divieto di lasciare vagare liberamente i propri cani nelle aree pubbliche o aperte all'uso pubblico ovvero nelle aree private altrui;
- c) I cani a custodia di abitazioni, fabbricati o giardini ed edifici rurali non possono essere lasciati liberi, salvo che l'edificio o il luogo da vigilare siano recintati in modo da impedire ai cani stessi di raggiungere le persone che transitano sulla strada;
- d) I cani da guardia nelle abitazioni rurali e civili, nonché fabbricati (aziende) non recintati e frequentati da persone terze devono essere custoditi in appositi recinti di dimensioni adeguate o in casi particolari legati ad idonea catena agganciata con anello girevole ad une fune di scorrimento di lunghezza non inferiore a mt. 5, in maniera che non possano arrecare danno ad occasionali visitatori;

ART. 2) CONDOTTA DEI CANI:

- a) I cani devono essere condotti sempre con guinzaglio di dimensioni e caratteristiche proporzionate alla tipologia del cane quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico o nei locali pubblici o mezzi pubblici di trasporto;
- b) I proprietari e i detentori, anche momentanei, di cani di razza di cui all'elenco allegato all'ordinanza del Ministero della Salute del 14/01/2008 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28/01/2008), devono applicare il guinzaglio e la museruola ai cani sia quando si trovano nelle vie o altro luogo aperto al pubblico, sia quando si trovano nei locali pubblici o sui pubblici mezzi di trasporto;
- c) È fatto divieto di introdurre cani negli edifici comunali aperti al pubblico, nei cimiteri e nelle aree verdi e parcheggi;
- d) Negli spazi pubblici o aperti al pubblico, ad esclusione dei campi al di fuori dei centri abitati, ai conduttori di cani è fatto obbligo provvedere all'esportazione delle feci dell'animale ed introdurle in involucri chiusi nei cestini o cassonetti porta rifiuti;

ART. 3) SANZIONI

I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti ai sensi dell'art. 7 bis comma 1 bis del D.Lgs. n. 267/2000, con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 (QUINDI IN BASE ALLA LEGGE 689/91 LA SANZIONE EDITTALE SARA' DI € 50,00 A CANE).

Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai cani in servizio di guida per i non vedenti, per quelli in dotazione alle Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni ovvero 120 giorni al Capo dello Stato.

È fatto obbligo a chiunque di rispettare e far rispettare la presente ordinanza.

Il Vigile dipendente e le altre Forze dell'Ordine sono incaricate dell'esecuzione della presente ordinanza.

ELLENA ROBERTO